

UNIONE DEI COMUNI MEDIA VALLE CAMONICA

**Relazione illustrativa
e Nota integrativa al
Bilancio Consolidato
2017**

INTRODUZIONE

Il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, introduce negli enti locali l'obbligo di adozione di sistemi contabili e di schemi di bilancio uniformi con quelli delle altre Pubbliche Amministrazioni.

L'art. 19, c. 1, del DPCM 28/12/2011 prevede che enti redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nell'Allegato 4/4 al D. Lgs. 118/2011 "principio applicato del bilancio consolidato". Il comma 2, del medesimo articolo, chiarisce, inoltre, che gli enti strumentali, le aziende e le società considerate nel bilancio consolidato di un'amministrazione pubblica costituiscono il "Gruppo dell'Amministrazione pubblica".

L'art. 20, commi 1 e 2, del DPCM 28/12/2011 dispone che gli enti in sperimentazione adottano lo schema di bilancio consolidato costituito da:

- 1) conto economico consolidato;
- 2) stato patrimoniale consolidato.

Al bilancio consolidato del gruppo amministrazione pubblica sono allegati:

- a) la relazione sulla gestione che comprende la nota integrativa;
- b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Sotto il profilo dei contenuti, il bilancio consolidato considera i propri enti ed organismi strumentali, le società controllate e partecipate e gli altri organismi controllati.

L'art. 233 bis del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, come modificato dall'art. 74 del D. Lgs. 23/6/11, n. 118, introdotto dal D. Lgs. 10/8/14, n. 126, dispone che il bilancio consolidato è redatto secondo lo schema previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dagli articoli 11-bis e ss del decreto legislativo 118/2011.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di controllo di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di partecipazione.

L'individuazione dell'area di consolidamento, vale a dire dell'insieme delle aziende costituenti il “gruppo comunale” oggetto del consolidamento dei conti comporta un importante lavoro di analisi del portafoglio partecipazioni.

Vengono esaminati gli atti che regolano la vita del soggetto ed i rapporti giuridico-finanziari fra lo stesso e l'Amministrazione Comunale (statuti, regolamenti, convenzioni, contratti di servizio e bilanci di esercizio).

In base al tipo di controllo esercitato dalla capogruppo sulle singole società ed organismi partecipati si determina l'area di consolidamento.

Le modalità di definizione degli organismi partecipati da far rientrare nell'area di consolidamento sono enunciate nel principio contabile n. 4 per gli enti in sperimentazione contabile (Allegato 4 del DPCM 28 dicembre 2011).

Detto principio prevede la predisposizione di due elenchi separati, di cui uno contiene l'indicazione di tutte le società, enti ed organismi partecipati dell'ente locale facenti parte del gruppo pubblico, l'altro le sole società, enti ed organismi partecipati facenti parte dell'area di consolidamento.

Il termine “gruppo amministrazione pubblica” comprende gli enti e gli organismi strumentali, le società controllate e partecipate da un'amministrazione pubblica come definito dal presente decreto.

La definizione del gruppo amministrazione pubblica fa riferimento ad una nozione di **controllo** di “diritto”, di “fatto” e “contrattuale”, anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione, diretta o indiretta, al capitale delle controllate ed a una nozione di **partecipazione**.

Costituiscono componenti del “gruppo amministrazione pubblica”:

1. gli organismi strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo come definiti dall'articolo 1 comma 2, lettera b) del presente decreto, in quanto trattasi delle articolazioni organizzative della capogruppo stessa e, di conseguenza, già compresi nel rendiconto consolidato della capogruppo. Rientrano all'interno di tale categoria gli organismi che sebbene dotati di una propria autonomia contabile sono privi di personalità giuridica;
2. gli enti strumentali dell'amministrazione pubblica capogruppo, intesi come soggetti, pubblici o privati, dotati di personalità giuridica e autonomia contabile. A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale categoria le aziende speciali, gli enti autonomi, i consorzi, le fondazioni;
 - 2.1 gli enti strumentali controllati dell'amministrazione pubblica capogruppo, come definiti dall'art. 11-ter, comma 1, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo:
 - a) ha il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;
 - b) ha il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;
 - c) esercita, direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;
 - d) ha l'obbligo di ripianare i disavanzi nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla quota di partecipazione;

e) esercita un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con enti o aziende, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se l'ente controllato abbia conseguito nell'anno precedente ricavi e proventi riconducibili all'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dei ricavi complessivi.

Non sono comprese nel perimetro di consolidamento gli enti e le aziende per i quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono compresi gli enti in liquidazione.

2.2 gli enti strumentali partecipati di un'amministrazione pubblica, come definiti dall'articolo 11-ter, comma 2, costituiti dagli enti pubblici e privati e dalle aziende nei cui confronti la capogruppo ha una partecipazione in assenza delle condizioni di cui al punto 2.

3. le società, intese come enti organizzati in una delle forme societarie previste dal codice civile Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII (società di capitali), o i gruppi di tali società nelle quali l'amministrazione esercita il controllo o detiene una partecipazione. In presenza di gruppi di società che redigono il bilancio consolidato, rientranti nell'area di consolidamento dell'amministrazione come di seguito descritta, oggetto del consolidamento sarà il bilancio consolidato del gruppo. Non sono comprese nel perimetro di consolidamento le società per le quali sia stata avviata una procedura concorsuale, mentre sono comprese le società in liquidazione;

3.1 le società controllate dall'amministrazione pubblica capogruppo, nei cui confronti la capogruppo:

a) ha il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) ha il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole. L'influenza dominante si manifesta attraverso clausole contrattuali che incidono significativamente sulla gestione dell'altro contraente (ad esempio l'imposizione della tariffa minima, l'obbligo di fruibilità pubblica del servizio, previsione di agevolazioni o esenzioni) che svolge l'attività prevalentemente nei confronti dell'ente controllante. I contratti di servizio pubblico e di concessione stipulati con società, che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti presuppongono l'esercizio di influenza dominante.

L'attività si definisce prevalente se la società controllata abbia conseguito nell'anno precedente ricavi a favore dell'amministrazione pubblica capogruppo superiori all'80% dell'intero fatturato.

In fase di prima applicazione del presente decreto, con riferimento agli esercizi 2015 – 2017, non sono considerate le società quotate e quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati.

3.2 le società partecipate dell'amministrazione pubblica capogruppo, costituite dalle società a totale partecipazione pubblica affidatarie dirette di servizi pubblici locali della regione o dell'ente locale indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata.

Ai fini dell'inclusione nel gruppo dell'amministrazione pubblica *non* rileva la forma giuridica nè la differente natura dell'attività svolta dall'ente strumentale o dalla società.

Il gruppo "amministrazione pubblica" può comprendere anche gruppi intermedi di amministrazioni pubbliche o

di imprese. In tal caso il bilancio consolidato è predisposto aggregando anche i bilanci consolidati dei gruppi intermedi.

Fanno pertanto parte del "**Gruppo amministrazione comunale**" i seguenti organismi:

Ente/Organismo strumentale

DENOMINAZIONE	ATTIVITA'	SEDE	CAPITALE SOCIALE	QUOTE	% VOTI
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	Servizi socio - assistenziali	Piazza Tassara 3 - BRENO	300.000,00	0,96000 %	0,96000 %

CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI

L'Ente locale, nel redigere il bilancio consolidato, deve attenersi alla procedura descritta nel Principio contabile n. 4 del DPCM 28 dicembre 2011 ed adottare lo schema predefinito dell'allegato n. 11, il quale stabilisce in che modo devono essere collocate le voci che risultano nei prospetti di conto economico e di stato patrimoniale.

Una corretta procedura di consolidamento presuppone che le informazioni contabili dei soggetti inclusi nell'area di consolidamento siano corrette e che i documenti contabili da consolidare siano quanto più possibile omogenei e uniformi tra loro, in modo da consentire l'aggregazione degli stati patrimoniali e conti economici relativi agli enti inclusi nell'area di consolidamento, secondo voci omogenee (ossia di denominazione e contenuto identici), destinate a confluire nelle voci corrispondenti del bilancio consolidato.

Nei casi in cui i principi contabili applicati ai bilanci dell'Ente locale e degli enti controllati, pur corretti, non siano uniformi tra loro, l'uniformità è ottenuta apportando a tali bilanci opportune rettifiche in sede di consolidamento. È consentito derogare all'adozione di criteri uniformi di valutazione allorché la conservazione di criteri difformi sia più idonea a una rappresentazione veritiera e corretta; ma in tal caso l'informativa supplementare al bilancio consolidato deve evidenziare la difformità dei principi contabili utilizzati e i motivi della mancata uniformità.

Le elaborazioni di consolidamento hanno la funzione di trasformare i dati relativi ai singoli enti in dati di Gruppo, in modo che il bilancio consolidato rappresenti fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del Gruppo Ente Locale, come se si trattasse di una entità unitaria. Il bilancio consolidato deve includere pertanto soltanto le operazioni che componenti inclusi nel consolidamento hanno effettuato con i terzi estranei al gruppo.

Vanno eliminati quindi in sede di consolidamento le operazioni e i saldi reciproci, perché costituiscono semplicemente il trasferimento di risorse all'interno del gruppo e che, altrimenti, determinerebbero un'alterazione dei saldi consolidati.

Gli elementi patrimoniali ed economici dei bilanci dell'Ente locale e degli enti inclusi nell'area di consolidamento sono sommati tra loro; il che comporta l'assunzione di tutte le attività, passività, costi e ricavi delle imprese consolidate al fine di mostrare la complessiva struttura del Gruppo come unica entità.

A tal fine occorrono pertanto i seguenti interventi di rettifica:

- 1) eliminare saldi, operazioni, all'interno del complesso economico, inclusi i proventi originati da vendite e trasferimenti, gli oneri, i dividendi o distribuzioni similari;
- 2) eliminare il valore contabile delle partecipazioni della capogruppo in ciascuna componente del gruppo e la corrispondente parte del patrimonio netto di ciascuna componente del gruppo;
- 3) eliminare analogamente i valori delle partecipazioni tra i componenti del gruppo e le corrispondenti quote del patrimonio netto;
- 4) eliminare gli utili e le perdite derivanti da operazioni infragruppo compresi nel valore contabile di attività, quali le rimanenze e le immobilizzazioni;
- 5) considerare separatamente e non elidere l'imposta nel caso di operazioni tra ente controllante e suoi enti controllati che comportino un trattamento fiscale difforme. Ad esempio, l'imposta sul valore aggiunto pagata dalle amministrazioni pubbliche a componenti del gruppo per le quali l'IVA è detraibile, non è oggetto di eliminazione e rientra tra i costi del conto economico consolidato;
- 6) identificare nel conto economico e nello stato patrimoniale di ciascun ente o gruppo intermedio che compone il gruppo, la quota di pertinenza di terzi del risultato economico d'esercizio e la quota di pertinenza di terzi nel patrimonio netto, distinta da quella di pertinenza della capogruppo.

L'eliminazione di dati contabili può essere evitata se relativa ad operazioni infragruppo di importo irrilevante, indicandone il motivo nella nota integrativa.

I bilanci della capogruppo e dei componenti del gruppo, rettificati secondo le suddette modalità, sono aggregati voce per voce, facendo riferimento ai singoli valori contabili, rettificati sommando tra loro i corrispondenti valori dello stato patrimoniale (attivo, passivo e patrimonio netto) e del conto economico (ricavi e proventi, costi e oneri).

Il bilancio consolidato del gruppo "Unione Media Valle Camonica "Civiltà delle Pietre", costituito da stato patrimoniale e conto economico, è stato redatto in conformità al D.lgs. 118/2011 ed ai principi contabili allegati al medesimo decreto ed in particolare al principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato (Allegato n. 4/4).

I Criteri di valutazione delle attività e passività patrimoniali sono previsti dal principio contabile sperimentale della contabilità economico-patrimoniale approvato con il DPCM 28 dicembre 2011 e dai relativi aggiornamenti.

La valutazione delle voci di bilancio è stata fatta ispirandosi a criteri generali di prudenza e competenza, nella prospettiva della continuazione dell'attività.

Si ritiene, in questo caso, la deroga al principio di uniformità dei criteri di valutazione in quanto il mantenimento di tale difformità risulta maggiormente idonea a perseguire l'obiettivo della rappresentazione veritiera e corretta delle voci di bilancio consolidato.

AREA E METEDO DI CONSOLIDAMENTO

Gli enti e le società del gruppo comunale possono, tuttavia, non far parte dell'area di consolidamento nei casi di:

a) *Irrilevanza*, quando il bilancio di un componente del gruppo è irrilevante ai fini della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del gruppo.

Sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei seguenti parametri, una incidenza inferiore al 10 per cento per gli enti locali e al 5 per cento per le Regioni e le Province autonome rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:

- totale dell'attivo,
- patrimonio netto,
- totale dei ricavi caratteristici.

In presenza di patrimonio netto negativo, l'irrilevanza è determinata con riferimento ai soli due parametri restanti.

Con riferimento all'esercizio 2018 e successivi sono considerati irrilevanti i bilanci che presentano, per ciascuno dei predetti parametri, una incidenza inferiore al 3 per cento.

La valutazione di irrilevanza deve essere formulata sia con riferimento al singolo ente o società, sia all'insieme degli enti e delle società ritenuti scarsamente significativi, in quanto la considerazione di più situazioni modeste potrebbe rilevarsi di interesse ai fini del consolidamento. Si deve evitare che l'esclusione di tante realtà autonomamente insignificanti sottragga al bilancio di gruppo informazioni di rilievo. Si pensi, ad esempio, al caso limite di un gruppo aziendale composto da un considerevole numero di enti e società, tutte di dimensioni esigue tali da consentirne l'esclusione qualora singolarmente considerate.

Pertanto, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, a decorrere dall'esercizio 2018, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatorie presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento.

Al fine di garantire la significatività del bilancio consolidato gli enti possono considerare non irrilevanti i bilanci degli enti e delle società che presentano percentuali inferiori a quelle sopra richiamate. A decorrere dall'esercizio 2017 sono considerati rilevanti gli enti e le società totalmente partecipati dalla capogruppo, le società in house e gli enti partecipati titolari di affidamento diretto da parte dei componenti del gruppo, a prescindere dalla quota di partecipazione.

La percentuale di irrilevanza riferita ai "ricavi caratteristici" è determinata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o società controllata o partecipata al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" dell'ente".

Per le regioni, la verifica di irrilevanza dei bilanci degli enti o società non sanitari controllati o partecipati è effettuata rapportando i componenti positivi di reddito che concorrono alla determinazione del valore della produzione dell'ente o della società al totale dei "A) Componenti positivi della gestione" della regione al netto dei componenti positivi della gestione riguardanti il perimetro sanitario".

In ogni caso, salvo il caso dell'affidamento diretto, sono considerate irrilevanti, e non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione inferiori all'1% del capitale della società partecipata.

b) *Impossibilità di reperire le informazioni necessarie al consolidamento* in tempi ragionevoli e senza spese sproporzionate. I casi di esclusione del consolidamento per detto motivo sono evidentemente estremamente limitati e riguardano eventi di natura straordinaria (terremoti, alluvioni e altre calamità naturali). Se alle scadenze previste i bilanci dei componenti del gruppo non sono ancora stati approvati, è trasmesso il pre-consuntivo o il bilancio predisposto ai fini dell'approvazione".

Sono stati raffrontati i dati dell'Unione in relazione al totale dell'attivo, dei ricavi caratteristici e del patrimonio netto con quelli dell'Azienda Territoriale facente parte del "Gruppo comunale":

Per effetto dell'applicazione dei punti 2 e punto 3.1 dell'allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011 rientrano nel consolidamento dei dati dell'anno 2017 le seguenti entità:

AZIENDA	METODO	% Consolidamento	% Pertinenza Gruppo
AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	Proporzionale	0,96000 %	0,00000 %

ELIMINAZIONE OPERAZIONI INFRAGRUPPO

Un ulteriore passaggio necessario per la realizzazione del bilancio consolidato, dopo la definizione dell'area di consolidamento e l'individuazione dei metodi di consolidamento da applicare ai conti delle aziende, consiste nella realizzazione delle operazioni di consolidamento vere e proprie.

La fase fondamentale nella realizzazione del bilancio consolidato è l'eliminazione contabile delle operazioni reciproche.

Il bilancio consolidato mira a rappresentare il risultato economico, patrimoniale e finanziario del gruppo inteso come un'unica realtà economica.

Si è proceduto, pertanto, quale passaggio preliminare fondamentale, all'eliminazione delle partite infragruppo poiché, al fine di una corretta produzione informativa, è essenziale attuare il principio che "il bilancio consolidato deve esporre esclusivamente i risultati delle operazioni che le aziende, incluse nell'area di consolidamento, hanno instaurato con i soggetti estranei al gruppo aziendale".

Per questo le operazioni infragruppo debbono essere eliminate, mediante opportune scritture di rettifica affinché il bilancio consolidato rifletta esclusivamente la situazione finanziaria e patrimoniale, incluso il risultato economico conseguito, di un'unica entità economica distinta dalla pluralità dei soggetti giuridici che la compongono. Altrimenti si rischierebbe di ottenere dei valori finali superiori rispetto a quelli reali.

Le operazioni infragruppo che possono intercorrere tra i vari enti consolidati sono molteplici e devono essere eliminate in quanto rappresentano un semplice trasferimento di risorse all'interno del gruppo e non generano alcun valore per l'esterno.

Le eliminazioni delle operazioni intragruppo:

- presuppongono l'equivalenza dei saldi reciproci e in caso di disallineamenti occorre indagare sulle cause ed effettuare, se necessario, delle rettifiche contabili di preconsolidamento al fine di allineare i saldi;
- sono effettuate in misura integrale, indipendentemente dalla quota di partecipazione posseduta;
- se riguardanti operazioni dell'esercizio hanno come contropartita il risultato consolidato mentre se riguardanti esercizi precedenti si rettificano le riserve di consolidamento.

Partecipazione azionaria

L'eliminazione del valore delle partecipate rispetto alla quota del capitale in ciascuna società viene effettuata procedendo all'eliminazione tra il valore delle partecipazioni iscritte nello stato patrimoniale attivo del comune in particolare tra le immobilizzazioni finanziarie **imprese partecipate (B -IV-1)** e la quota del capitale sociale di ciascuna partecipata.

Per quanto concerne il valore di iscrizione della partecipazione nel bilancio della capogruppo, sul piano operativo si possono verificare tre situazioni, a seconda che questo valore risulti uguale, maggiore o minore rispetto alla relativa frazione di patrimonio netto della partecipata.

L'eventuale valore che non risulti allocabile in modo corretto va trattato come segue:

- se **NEGATIVO**: (partecipazione < frazione netto) può essere iscritto:
 - a) in una voce del patrimonio netto denominata *Riserva da consolidamento*. (Riserve da Capitale)
 - b) qualora sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce denominata *Fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri*.
- se **POSITIVO**: Può essere iscritto:
 - a) in una voce dell'attivo denominata *Differenza da consolidamento*. (Avviamento)
 - b) esplicitamente in detrazione della *Riserva da consolidamento* fino alla concorrenza della medesima

Crediti/Debiti

Eliminazione crediti/Debiti infragruppo

Si stornano le voci "crediti" e "debiti" di natura commerciale relative a scambi tra imprese del gruppo che alla data del consolidato risultano ancora da regolare e che quindi hanno generato crediti e debiti commerciali.

Si stornano le voci "crediti" e "debiti" di natura finanziaria relative a Concessione di finanziamenti tra imprese del gruppo che si presentano a fine esercizio sottoforma di crediti e debiti finanziari rispettivamente per l'impresa finanziatrice e per quella finanziata

Totale Crediti Eliminati dal Bilancio dell'Ente	
DEBITI	Totale Debiti Eliminati dalle Partecipate
	Totale Debiti Eliminati dal Bilancio dell'Ente -91,55
CREDITI	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA -9.536,95
	Totale Crediti Eliminati dalle Partecipate -9.536,95

Costi/Ricavi

Eliminazione Costi/Ricavi infragruppo

Si eliminano gli importi relativi agli scambi tra le imprese del gruppo che danno luogo alla rilevazione di costi di acquisto e di ricavi di vendita rispettivamente per la parte acquirente e per la parte venditrice

Si stornano le voci “oneri” e “proventi” finanziari nel caso di Concessione di finanziamenti tra imprese imprese del gruppo che generano oneri e proventi finanziari rispettivamente per l’impresa finanziata e per quella finanziatrice

Totale Costi Eliminati dal Bilancio dell'Ente		-1.907,77
RICAVI	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	-198.726,36
	Totale Ricavi Eliminati dalle Partecipate	-198.726,36
Totale Ricavi Eliminati dal Bilancio dell'Ente		0,00
COSTI	AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA	0,00
	Totale Costi Eliminati dalle Partecipate	-198.726,36

Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento

Ai sensi di quanto previsto dal Principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato, si riporta il seguente prospetto:

Azienda	% Consolidamento	Spese di personale	Perdite ripianate dall'Ente
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona	0,96	12.037,30	0

BILANCIO CONSOLIDATO 2017

Al termine delle operazioni di eliminazione ed elisione delle poste reciproche, si redige il Bilancio Consolidato costituito, da conto economico e stato patrimoniale.

CONTO ECONOMICO		2017	2016
<u>A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE</u>			
1	Proventi da tributi		
2	Proventi da fondi perequativi		
3	Proventi da trasferimenti e contributi	1.571.674,72	
a	Proventi da trasferimenti correnti	1.408.808,72	
b	Quota annuale di contributi agli investimenti		
c	Contributi agli investimenti	162.866,00	
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	172.063,69	
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni		
b	Ricavi della vendita di beni		
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	172.063,69	
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)		
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione		
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni		
8	Altri ricavi e proventi diversi	82.033,98	
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		1.825.772,39	
<u>B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE</u>			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	96.699,54	
10	Prestazioni di servizi	926.354,17	
11	Utilizzo beni di terzi	19.072,29	
12	Trasferimenti e contributi	468.806,50	
a	Trasferimenti correnti	459.046,50	
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.		
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	9.760,00	
13	Personale	122.124,77	
14	Ammortamenti e svalutazioni	43.092,93	
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	11.038,56	
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	29.932,36	
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni		
d	Svalutazione dei crediti	2.122,00	
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)		
16	Accantonamenti per rischi		
17	Altri accantonamenti		
18	Oneri diversi di gestione	13.703,93	
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		1.689.854,12	
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		135.918,27	
<u>C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</u>			
<u>Proventi finanziari</u>		21,99	
19	Proventi da partecipazioni		
a	da società controllate		
b	da società partecipate		
c	da altri soggetti		
20	Altri proventi finanziari	21,99	
Totale proventi finanziari		21,99	
<u>Oneri finanziari</u>		1,31	
21	Interessi ed altri oneri finanziari	1,31	
a	Interessi passivi		
b	Altri oneri finanziari	1,31	

		Totale oneri finanziari	1,31
		TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)	20,68
		<u>D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE</u>	
22	Rivalutazioni		
23	Svalutazioni		
		TOTALE RETTIFICHE (D)	
		<u>E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI</u>	
24	<u>Proventi straordinari</u>		1.818,68
a	Proventi da permessi di costruire		
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale		
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo		1.818,68
d	Plusvalenze patrimoniali		
e	Altri proventi straordinari		
		Totale proventi straordinari	1.818,68
25	<u>Oneri straordinari</u>		680,00
a	Trasferimenti in conto capitale		
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo		680,00
c	Minusvalenze patrimoniali		
d	Altri oneri straordinari		
		Totale oneri straordinari	680,00
		TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)	1.138,68
		RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)	137.077,64
26	Imposte (*)		7.457,36
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)		129.620,27
28	Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi		

STATO PATRIMONIALE (ATTIVO)		2017	2016
1	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE		
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)		
	<u>B) IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>	90.966,81	
1	Costi di impianto e di ampliamento		
2	Costi di ricerca sviluppo e pubblicità		
3	Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	26.373,67	
4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simile		
5	Avviamento	30,51	
6	Immobilizzazioni in corso ed acconti	62.693,90	
9	Altre	1.868,73	
	Totale immobilizzazioni immateriali	90.966,81	
	<u>Immobilizzazioni materiali</u>	112.735,62	
II 1	<u>Beni demaniali</u>		
1.1	Terreni		
1.2	Fabbricati		
1.3	Infrastrutture		
1.9	Altri beni demaniali		
III 2	<u>Altre immobilizzazioni materiali</u>	86.106,34	
2.1	Terreni		
a	di cui in leasing finanziario		
2.2	Fabbricati		
a	di cui in leasing finanziario		
2.3	Impianti e macchinari	51.676,81	
a	di cui in leasing finanziario		
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	3.449,53	
2.5	Mezzi di trasporto	24.711,68	
2.6	Macchine per ufficio e hardware	5.372,06	
2.7	Mobili e arredi	896,26	
2.8	Infrastrutture		
2.9	Diritti reali di godimento		
2.9!	Altri beni materiali		
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	26.629,28	
B	Totale immobilizzazioni materiali	112.735,62	
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie</u>	4.152,94	
1	<u>Partecipazioni in</u>	4.152,94	
a	imprese controllate		
b	imprese partecipate	4.152,94	
c	altri soggetti		
2	<u>Crediti verso</u>		
a	altre amministrazioni pubbliche		
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	altri soggetti		
3	Altri titoli		
	Totale immobilizzazioni finanziarie	4.152,94	
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	207.855,37	
	<u>C) ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I	Rimanenze		
	Totale rimanenze		
II	<u>Crediti</u>	1.401.217,78	
1	Crediti di natura tributaria	226,41	
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità		

b	Altri crediti da tributi		226,41
c	Crediti da Fondi perequativi		
2	Crediti per trasferimenti e contributi		1.289.045,82
a	verso amministrazioni pubbliche		1.287.246,32
b	imprese controllate		
c	imprese partecipate		
d	verso altri soggetti		1.799,50
3	Verso clienti ed utenti		84.713,33
4	Altri Crediti		27.232,22
a	verso l'erario		
b	per attività svolta per c/terzi		
c	altri		27.232,22
		Totale crediti	1.401.217,78
III	<u>Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi</u>		
1	Partecipazioni		
2	Altri titoli		
		Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	
IV	<u>Disponibilità liquide</u>		237.803,27
1	<u>Conto di tesoreria</u>		227.036,19
2	Altri depositi bancari e postali		10.763,45
3	Denaro e valori in cassa		3,63
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente		
		Totale disponibilità liquide	237.803,27
		TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	1.639.021,05
	<u>D) RATEI E RISCONTI</u>		
1	Ratei attivi		
2	Risconti attivi		197,12
		TOTALE RATEI E RISCONTI (D)	197,12
		TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D)	1.847.073,54

STATO PATRIMONIALE (PASSIVO)		2017	2016
A) PATRIMONIO NETTO			
I	Fondo di dotazione	102.880,00	
II	Riserve	443.863,36	
a	da risultato economico di esercizi precedenti	86.404,49	
b	da capitale	356.423,72	
c	da permessi di costruire		
d	riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili		
e	altre riserve indisponibili	1.035,15	
III	Risultato economico dell'esercizio	129.620,28	
Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi			
Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi			
Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi			
Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)		676.363,64	
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	Per trattamento di quiescenza		
2	Per imposte		
3	Altri		
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri		
TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)			
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		3.307,20	
TOTALE T.F.R. (C)		3.307,20	
D) DEBITI			
1	Debiti da finanziamento		
a	prestiti obbligazionari		
b	v/ altre amministrazioni pubbliche		
c	verso banche e tesoriere		
d	verso altri finanziatori		
2	Debiti verso fornitori	288.249,92	
3	Acconti		
4	Debiti per trasferimenti e contributi	232.027,38	
a	enti finanziati dal servizio sanitario nazionale		
b	altre amministrazioni pubbliche	192.270,21	
c	imprese controllate		
d	imprese partecipate		
e	altri soggetti	39.757,17	
5	Altri debiti	9.959,36	
a	tributari	1.798,54	
b	verso istituti di previdenza e sicurezza sociale	400,09	
c	per attività svolta per c/terzi		
d	altri	7.760,74	
TOTALE DEBITI (D)		530.236,66	
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	2.269,04	
II	Risconti passivi	634.897,01	
1	Contributi agli investimenti	634.647,89	
a	da altre amministrazioni pubbliche	634.647,89	
b	da altri soggetti		
2	Concessioni pluriennali		
3	Altri risconti passivi	249,12	
TOTALE RATEI E RISCONTI (E)		637.166,05	
TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E)		1.847.073,54	

CONTI D'ORDINE		2017	2016
1) Impegni su esercizi futuri		447.591,15	
2) Beni di terzi in uso			
3) Beni dati in uso a terzi			
4) Garanzie prestate a amministrazioni pubbliche			
5) Garanzie prestate a imprese controllate			
6) Garanzie prestate a imprese partecipate			
7) Garanzie prestate a altre imprese			
	TOTALE CONTI D'ORDINE	447.591,15	

ANALISI VARIAZIONI RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE

Non vengono presentati dati comparativi essendo il 2017 il primo anno di consolidamento.

ANALISI CREDITI/DEBITI

In considerazione di quanto prevede l'Allegato 4/4 al d.lgs. 118/2011, la nota integrativa al bilancio consolidato prevede, distintamente per ciascuna voce, l'ammontare dei crediti e dei debiti di durata residua superiore a cinque anni, e dei debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel perimetro di consolidamento, con specifica indicazione della natura delle garanzie.

Nel presente anno non vi sono **crediti** e **debiti** di durata residua superiore a cinque anni e di debiti assistiti da garanzie reali su beni di imprese incluse nel consolidamento.

RATEI RISCONTI ED ALTRI ACCONTAMENTI

I ratei e risconti dello stato patrimoniale sono stati iscritti sulla base del principio della competenza economico temporale e contengono i ricavi e i costi di competenza dell'esercizio ed esigibili in esercizi successivi ed i ricavi e i costi sostenuti entro la chiusura dell'esercizio, ma di competenza di esercizi successivi.

INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI

Gli oneri finanziari sono costituiti dagli interessi passivi bancari.

PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI

I “proventi straordinari” sono relativi alle insussistenze del passivo per residui eliminati ed alle sopravvenienze attive per maggiori residui attivi, gli “oneri straordinari” sono relativi alle insussistenze dell'attivo per residui attivi eliminati, rilevati nel conto economico dell'Ente.

STRUMENTI FINANZIARI

Non vi è ricorso a strumenti finanziari derivati.

COMPENSI AMMINISTRATORI

Di seguito si analizzano, cumulativamente per ciascuna categoria, l'ammontare dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci dell'impresa capogruppo per lo svolgimento di tali funzioni anche in altre imprese incluse nel consolidamento:

Partecipata	Compenso Amministratori	Compenso Sindaci
Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona	0	0

CONCLUSIONI

L'Unione ha iniziato con l'anno 2017 il percorso partecipativo che ha coinvolto l'unica azienda.

Si ricorda che i dati del Conto del Patrimonio e del Conto Economico dell'Ente locale dall'esercizio 2017 scaturiscono da scritture in partita doppia direttamente movimentate dalle singole operazioni gestionali, in modo conforme alle regole della Contabilità economico-patrimoniale.

Questo ha consentito, in modo molto più coerente che in passato, l'elaborazione di un documento di sintesi del gruppo amministrazione pubblica dell'Unione che consente di evidenziare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dell'intero Gruppo dell'Unione in modo da rendere conto alla collettività amministrata di come vengono utilizzate le risorse pubbliche, fornendo un documento esaustivo degli eventi contabili attinenti l'eterogeneo mondo dei servizi pubblici locali.

La strategicità dei servizi da essa gestiti è tale da rendere ormai necessario ricomprendere l'operato di queste attività negli strumenti di programmazione e rendicontazione dell'ente locale.

Il Bilancio Consolidato, composto da Stato Patrimoniale, Conto Economico, Relazione e Nota Integrativa, rappresenta in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria, nonché il risultato economico e corrisponde alle risultanze delle scritture contabili dell'Unione ed alle informazioni trasmesse dall'Ente strumentale partecipato incluso nel consolidamento.

INDICE

Introduzione	2
GRUPPO AMMINISTRAZIONE PUBBLICA	3
ELIMINAZIONE OPERAZIONI INFRAGRUPPO	10
CRITERI DI VALUTAZIONE APPLICATI	6
AREA E METEDO DI CONSOLIDAMENTO	8
Informazioni complementari relative agli organismi ricompresi nel perimetro di consolidamento	14
BILANCIO CONSOLIDATO	15
ANALISI VARIAZIONI RISPETTO ESERCIZIO PRECEDENTE	21
ANALISI CREDITI/DEBITIE	22
RATEI RISCONTI E ALTRI ACCANTONAMENTI	23
INTERESSI ED ALTRI ONERI FINANZIARI	24
PROVENTI ED ALTRI ONERI STRAORDINARI	25
STRUMENTI FINANZIARI	26
COMPENSI AMMINISTRATORI	27
CONCLUSIONI	28